



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

PROVINCIA DI CUNEO



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E TENDE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2012

Sommario

[Articolo 1 - Ambito di intervento](#)

[Articolo 2 - Modalità tecniche di presentazione](#)

[Articolo 3 - Suddivisione del territorio](#)

[Articolo 4 - Indicatori di interesse generale](#)

[Articolo 5 - Segnali luminosi](#)

[Articolo 6 - Aeromobili, palloni frenati, proiezioni](#)

[Articolo 7 - Criteri generali di inserimento](#)

[Articolo 8 - Disciplina specifica delle zone A](#)

[Articolo 9 - Disciplina specifica delle zone B](#)

[Articolo 10 - Disciplina specifica delle zone C](#)

[Articolo 11 - Disciplina specifica delle zone D ed E](#)

[Articolo 12 - Mezzi pubblicitari d'interesse generale](#)

[Articolo 13 - Installazione delle tende su spazio pubblico](#)

[Articolo 14 - Esclusioni](#)

[Articolo 15 - Deroghe](#)

[Articolo 16 - Norme transitorie](#)

Articolo 1 - Ambito di intervento

1. La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici o di uso pubblico, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale ed edilizio.

2. L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

Articolo 2 - Modalità tecniche di presentazione

1. Prima di installare o modificare qualsiasi impianto pubblicitario gli interessati devono presentare, al Ufficio Tecnico Comunale Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, domanda in bollo. La domanda può essere cumulativa per tipologie analoghe purché riferito alla medesima località.

2. Per le insegne di esercizio da installare su aree ed edifici sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole dell'Ente preposto al vincolo che dovrà essere allegato alla predetta domanda.

4. L'autorizzazione viene rilasciata, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale ove necessario e degli eventuali uffici competenti (ad esempio Polizia Municipale)

5. Le preinsegne o frecce direzionali sono soggette a semplice autorizzazione rilasciata su parere favorevole del Comando Polizia Municipale.

Articolo 3 - Suddivisione del territorio

1. Ai fini dell'installazione dei mezzi pubblicitari e delle tende, il territorio comunale viene suddiviso nel modo seguente:

A) edifici monumentali, facciate ed ambiti di notevole carattere storico, artistico od architettonico, come individuati dal Piano regolatore generale;

B) centro storico, secondo la delimitazione operata nel P.R.G.C.;

- C) capoluogo e frazioni - escluso il centro storico;
- D) altre zone all'interno del centro abitato;
- E) rimanente territorio comunale.

2. La collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse, al di fuori del centro abitato è soggetto in ogni caso anche ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ed è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e dal D.P.R. 16/12/1999 n. 495, salvo le deroghe di cui all'articolo 15.

3. Nel caso di collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse all'interno dei centri abitati occorre acquisire anche il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada.

Articolo 4 – Indicatori di interesse generale

1. Tutti i cartelli indicatori di interesse generale (stradali, carattere turistico o di servizio) integrano la segnaletica stradale: come questa pertanto vengono realizzati e collocati nelle posizioni opportune dal Comune o altri Enti attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza alla vigente legislazione.

Articolo 5 - Segnali luminosi

1. I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.

2. La croce rossa luminosa, anche con luce intermittente all'interno dei centri abitati, è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa, anche con luce intermittente all'interno dei centri abitati, è consentita esclusivamente per indicare farmacie.

Articolo 6 - Aeromobili, palloni frenati, proiezioni

Sul territorio comunale è vietato la pubblicità attraverso l'utilizzo di scritte, disegni fumogeni, lancio di manifestini, palloni frenati, di qualsiasi forma.

Articolo 7 - Criteri generali di inserimento

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

2. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. In ogni caso i mezzi pubblicitari non dovranno generare confusione con la segnaletica stradale e non dovranno creare intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale.

3. Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "status quo ante".

Articolo 8 - Disciplina specifica delle zone A

1. Sono in ogni caso vietati i mezzi luminosi e sono ammessi quelli illuminati.

Articolo 9 - Disciplina specifica delle zone B

1. Per gli esercizi posti al piano terra le insegne dovranno essere collocate all'interno o nello spazio sovrastante la luce dei vani dell'esercizio, mentre per quelli posti ai piani superiori le insegne devono essere applicate sulla superficie del muro, evitando di deturpare fregi e decorazioni architettoniche. Esse devono armonizzarsi, nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte, con il carattere dell'edificio; non devono in ogni caso coprire eventuali grate di ferro battuto, siano esse di finestre, di sovrapporte o di balconi. E' consentita l'apposizione di insegne luminose frontali a condizione che siano realizzate con filamento neon o con lettere scatolate a luce riflessa indiretta; è altresì consentita l'installazione di insegne luminose a bandiera, purché realizzate con filamento neon e con sporgenza massima non superiore a m. 1,2.

2. L'installazione di insegne degli esercizi di interesse pubblico primario è disciplinata dalle apposite norme di legge vigenti in materia.

Articolo 10 - Disciplina specifica delle zone C

1. In linea di principio sono ammessi tutti i tipi di mezzi pubblicitari.

2. La collocazione dei mezzi potrà essere vietata, tanto con provvedimento generale riferito a determinati ambiti quanto con provvedimento particolare (diniego di autorizzazione), sulle ringhiere di terrazzi e di balconi, sui tetti a falda e sulle cancellate.

3. I mezzi pubblicitari dovranno comunque armonizzarsi con le caratteristiche dell'edificio su cui sono collocati.

Articolo 11 - Disciplina specifica delle zone D ed E

1. In linea di principio sono ammessi tutti i tipi di mezzi pubblicitari.

2. Per quanto concerne tutti i mezzi pubblicitari da installare nelle zone E (zone fuori dai centri abitati), si richiamano le norme di cui al Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 N. 495 (Regolamento Codice Strada).

Art. 12 - Mezzi pubblicitari d'interesse generale

1. Possono essere autorizzati cartelli ed altri mezzi pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o loro consorzi, di enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, di Enti Pubblici, di Partiti Politici, Organizzazioni Sindacali e Associazioni senza scopo di lucro.

2. L'autorizzazione per la posa potrà essere concessa esclusivamente per il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

3. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre all'interno delle gallerie comunali è consentita, inoltre, l'installazione di strutture bifacciali e vetrinette o simili appoggiate direttamente sul suolo.

Articolo 13 - Installazione delle tende su spazio pubblico

1. Qualora non nuocciano al libero transito, il Comune può autorizzare, eventualmente

condizionandola all'osservanza di prescrizioni tecniche o di ornato ritenute caso per caso opportune, l'apposizione, a porte e finestre, di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

2. L'installazione di tende è soggetta a semplice autorizzazione rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

3. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 dal suolo. Sono vietate le appendici verticali, anche di tela, o le frange che scendano al di sotto di m 2,20 dal suolo stesso.

4. Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di uno stesso fabbricato, sia pure relative ad unità immobiliari di proprietà diversa, le stesse dovranno presentare uniformità di tipo, forma e colore.

Articolo 14 - Esclusioni

Il presente regolamento non si applica ai mezzi pubblicitari installati o da installare all'interno delle strutture sportive pubbliche né all'interno delle aree coperte destinate ad ospitare fiere, mostre o manifestazioni. Sono esclusi dal presente Regolamento i mezzi pubblicitari installati direttamente dal Comune di Magliano Alfieri per fini di interesse pubblico.

Articolo 15 - Deroghe

1. Insegne e mezzi pubblicitari riguardanti farmacie, bancomat ed attività di pubblica utilità potranno essere localizzate anche in zone non di pertinenza degli edifici.

2. Eventuali contratti di sponsorizzazione sottoscritti dal Comune saranno oggetto di deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Nel tratto della Strada Statale Alba-Asti n° 231 qualificato come “traversa interna” da apposita Convenzione ANAS, potranno essere rilasciate autorizzazioni per l'installazione di nuovi mezzi pubblicitari anche in deroga alle normative previste dal Codice della Strada per le Strade Statali.

Articolo 16 - Norme transitorie

Fermo restando l'obbligo di manutenzione anche per i mezzi pubblicitari e le tende esistenti, relativamente ai quali trova applicazione il precedente art. 7 comma 1, in caso di sostituzione o modifica sostanziale degli stessi dovrà osservarsi la normativa disciplinare del presente regolamento.